



**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI GORIZIA**

---

Gorizia, 15 maggio 2012

Prot. 335

AGENZIE FISCALI

UFFICI IMPOSITORI LOCALI

ORDINI PROFESSIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzo della Posta elettronica certificata nel Processo tributario

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 102, serie generale, del 3 maggio u.s. è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze contenente le regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1 bis, del D. Lgs. 546/1992.

Il Decreto (pubblicato anche sulle pagine del sito Internet Dipartimentale, [http://www.finanze.it/export/finanze/Per conoscere l fisco/Giustizia tributaria/Comunicazioni tramite Pec/index.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_l_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/index.htm)) entra in vigore dalla data odierna.

Da oggi, presso le Commissioni tributarie delle regioni Umbria e Friuli Venezia-Giulia è attivo l'applicativo informatico che consente la trasmissione, tramite PEC, delle comunicazioni in argomento agli uffici impositori locali, alle Agenzie fiscali, nonché a tutte le parti processuali che hanno fornito il proprio indirizzo di PEC.

Si invitano gli Ordini Professionali in indirizzo, Le Agenzie fiscali, gli uffici impositori locali ad attivare ogni più ampia ed opportuna forma di divulgazione dell'entrata in vigore della nuova normativa.

La disposizione contenuta nel decreto, oltre a fissare le modalità con cui avverranno le comunicazioni, individua il corretto indirizzo di PEC da utilizzare per le stesse, disciplina l'esecuzione e il perfezionamento della comunicazione effettuata per via telematica e prescrive le modalità con cui vengono archiviati i documento trasmessi

La finalità del presente decreto è quella di consentire rilevanti risparmi di spese in ordine ai costi sostenuti per le comunicazioni effettuate tramite il servizio postale e rendere più efficiente l'attività delle Commissioni tributarie.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, da parte degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie relativamente ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011.

**Tutto ciò premesso e fermo restando le disposizioni del decreto, è possibile la variazione dell'indirizzo di PEC, mediante apposita istanza anche cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della CTP, indicando i ricorsi interessati pendenti al 7 luglio 2011 con i rispettivi numeri di registro generale.**

Confidando nell'ampia diffusione della presente nota e in una Vostra sicura collaborazione, porgo

Distinti saluti

IL SEGRETARIO

Annaluigia Soleti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993